



AVVISO PUBBLICO

Avviso Pubblico per l'istituzione dell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di Sostegno e Tutore su deferimento diretto da parte del Giudice Tutelare e su delega del Sindaco del Comune di Pomigliano d'Arco ai sensi della Legge 9 gennaio 2004 n. 6.

Art. 1: Oggetto

Il Comune di Pomigliano d'Arco intende attivare un'azione di reclutamento e supervisione, di persone disponibili ad assumere l'incarico di Amministratore di sostegno/Tutore sulla base delle Linee di indirizzo approvate con Delibera di Giunta Comunale N. 3 del 19/01/2023. Tale iniziativa ha l'obiettivo di creare un *Albo di amministratori e tutori* in possesso delle necessarie competenze tecniche e personalmente predisposti a svolgere l'incarico di Amministratore di sostegno e/o Tutore ai sensi della Legge 9 gennaio 2004 n. 6, su deferimento diretto del Giudice Tutelare e/o su delega del Sindaco del Comune di Pomigliano d'Arco. L'elenco approvato sarà disponibile presso l'Ufficio dell'Area V "Affari Sociali".

Art. 2: Finalità

L'elenco ha la finalità di sostenere il Comune di Pomigliano d'Arco nello svolgere la funzione assegnata dal Tribunale, di garantire un servizio di supporto e tutela:

- a) alle persone che, per effetto di una infermità, ovvero di una menomazione fisica o psichica, o per altra causa, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
- b) ai soggetti di maggiore età o ai minori emancipati, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità mentale che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi.

Attingendo a tale elenco l'amministrazione comunale può proporre all'autorità giudiziaria i nominativi che potranno essere incaricati direttamente e/o subentrare agli organi comunali nella amministrazione di sostegno o nella tutela.

Art. 3: Funzione dell'Amministratore di sostegno

Ai sensi dell'art. 404 c.c. "La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio" ed inoltre "nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'art. 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti".



Art. 4: Funzione del Tutore

L'istituto della tutela serve per proteggere le persone incapaci di provvedere autonomamente ai propri interessi, ovvero i **minori** e gli **interdetti**.

Il Tutore è un soggetto preposto alla tutela di persone che, in quanto minori o interdetti, non sono in grado di curare personalmente i propri interessi e rispetto alle quali assume il ruolo di legale rappresentante dell'incapace, con poteri di rappresentanza e di gestione del patrimonio (art. 357 del c.c.).

L'esercizio della tutela, disposto con decreto di nomina, si concretizza nella cura della persona, nell'amministrazione dei beni e nella rappresentanza della stessa in tutti gli atti civili, consiste in interventi mirati alla cura della persona sotto l'aspetto psico-fisico, socio-assistenziale, scolastico ed educativo nonché all'amministrazione dei suoi beni; quando nell'ambito parentale non vi sono figure idonee a svolgere i compiti previsti, viene affidata con apposito decreto emesso dalle Autorità Giudiziarie minori e/o Ordinarie al Sindaco ovvero all'Assessore pro-tempore, o a coloro individuati in forma volontaria e disponibili ad assumere tale funzione.

Art. 5: Durata dell'incarico

La durata dell'incarico varia in relazione al caso ed è stabilita dal giudice tutelare. In caso di gravi impedimenti segnalati (in ogni momento) al Giudice Tutelare, quest'ultimo provvede ad una nuova nomina.

L'incarico cessa, in qualsiasi caso, con la morte del beneficiario e da subito l'Amministratore o il Tutore non può più compiere alcun atto.

Nel provvedimento di nomina il Giudice Tutelare indica quali atti l'Amministratore di Sostegno o il Tutore possono compiere in nome o per conto del beneficiario.

Art. 6: Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Nell'elenco in oggetto possono iscriversi le persone che posseggono i seguenti requisiti :

- a) cittadinanza italiana;
- b) residenza e domicilio stabile nel Comune di Pomigliano d'Arco o nei comuni limitrofi;
- c) che non hanno subito condanne penali;
- d) che siano in regola con il godimento dei diritti civili e politici;
- e) che siano in possesso di una laurea in materie giuridiche, economiche, umanistiche e sociali;
- f) che, pur in assenza dei titoli di studio di cui al punto precedente, abbiano consolidate esperienze nel campo dell'amministrazione di sostegno, dell'educazione e del sociale;
- g) che non si trovino in nessuna delle condizioni ostative che ne impediscono la nomina a tutore o amministratore di sostegno;
- h) che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 348, 4° comma del codice civile;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 350 c.c. non potranno iscriversi nel registro le persone che:

- i) non hanno la libera amministrazione del loro patrimonio;
- j) sono già state escluse dalla attività di tutela o di amministrazione di sostegno per fatti gravi, inadeguata gestione o incapacità allo svolgimento del compito.
- k) sono incorse nella decadenza o sospensione della potestà dei genitori, o sono stati rimossi da altra tutela.
- l) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti;



m) la presenza di altri gravi
Telefono 081 8844520 – 081 8033153
Fax

Art.7: Modalità di presentazione della domanda

Le persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e di cui alle linee guida approvate con Delibera di Giunta Comunale N. 3 del 19/01/2023, possono fare richiesta di iscrizione nell'elenco, mediante presentazione di apposita domanda di iscrizione, redatta mediante modello allegato al presente avviso e realizzato in forma di autocertificazione, comprovante il possesso dei requisiti, quali ad esempio:

1. dati anagrafici e di residenza;
2. titolo di studio;
3. professione;
4. l'eventuale numero degli amministrati al momento della domanda. Al fine di garantire una corretta valutazione del carico in capo all'iscritto, il requisito dovrà essere aggiornato ad ogni modifica;

Al modello di domanda di iscrizione devono essere allegati:

1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2. curriculum, in formato europeo, che specifichi e attesti eventuali consolidate esperienze nel campo dell'amministrazione di sostegno, della educazione e del sociale;

Il modello della domanda, debitamente compilato e sottoscritto, e i relativi allegati dovranno pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa recante la dicitura "Avviso Pubblico Amministratori di sostegno/ Tutori – Comune di Pomigliano d'Arco (NA)" presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente, sito in Pomigliano d'Arco Piazza Municipio n.1 ovvero tramite pec: comune.pomiglianodarco@legalmail.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/09/2023 .

Il modello della domanda è scaricabile dal sito istituzionale o reperibile presso L'Ufficio dei Servizi Sociali– sito in Corso Vittorio Emanuele n. 307– Pomigliano d'Arco – dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

Art.8: Eventuale ammissione all'elenco

1. Il settore Affari Sociali, previa istruttoria e verifica del possesso dei requisiti provvederà con proprio atto, entro 60 giorni dalla richiesta, alla ammissione o non ammissione del richiedente all'iscrizione nell'elenco, che viene formalmente comunicata all'interessato.
2. L'iscrizione nell'elenco dei richiedenti ammessi viene effettuata in ordine alfabetico a decorrere dal giorno successivo all'esecutività della determinazione dirigenziale di ammissione.

Art.9 : Verifica mantenimento requisiti iscrizione

Periodicamente, e di norma a cadenza annuale, il Settore Affari Sociali provvederà alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari all'iscrizione.

A tal fine, la persona iscritta nell'elenco, è tenuta a presentare, ogni anno ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza o meno dei requisiti di iscrizione.

Qualora dalla verifica di cui al precedente comma 1, il settore affari sociali accertasse che la persona iscritta nell'elenco non è più in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione, provvederà, previa adozione di determinazione dirigenziale, alla cancellazione d'ufficio



SETTORE V

Affari Sociali

dall'elenco nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del presente Avviso Pubblico. Alla cancellazione d'ufficio dall'elenco il settore Affari sociali del Comune provvede anche nel caso in cui la persona iscritta, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità di iscrizione, non abbia presentato la dichiarazione di cui al precedente comma 2. Della avvenuta cancellazione d'ufficio dall'elenco viene data comunicazione formale alla persona iscritta nell'elenco e all'autorità giudiziaria.

Art.10: Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'elenco può essere effettuata, previa adozione di determinazione dirigenziale, nei seguenti casi:

- 1) richiesta formale della persona iscritta;
- 2) provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria da cui risulti che l'iscritto non è più idoneo a svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
- 3) ingiustificato rifiuto di assumere la funzione di amministratore di sostegno/tutore, espresso per tre volte consecutive;
- 4) mancata conferma dei requisiti;
- 5) Altri gravi motivi.

Art.11: Conferimento della delega

La delega verrà conferita con autonomia decisionale, previa consultazione dell'interessato, dal legale rappresentante pro tempore del Comune di Pomigliano d'Arco, previa istruttoria del settore Affari Sociali, in base alle caratteristiche della persona da assistere ed alle competenze richieste all'amministratore di sostegno e/o tutore.

Nella nomina si terrà altresì conto di criteri di rotazione tra gli iscritti e del numero dei soggetti già amministrati dallo stesso amministratore, in modo tale da scongiurare un eccessivo carico di amministrati in capo al medesimo soggetto;

Art.12: Eventuali Compensi

L'attività di amministratore di sostegno e/o tutore volontario viene svolta gratuitamente salvo un equo indennizzo che potrà essere disposto dal Giudice Tutelare in ossequio all'art. 379 del Codice Civile, secondo le modalità e la tempistica stabilite nel decreto di nomina.

Inoltre, al fine di far fronte alla necessità di erogazione di un equo indennizzo, nel caso venga disposto dal Giudice Tutelare in ossequio all'art. 379 co. 2 del Codice Civile, il Dirigente del settore procede attraverso propri atti affinché lo svolgimento dell'amministrazione di sostegno/tutore possa essere garantita anche a favore di soggetti con ridotta capacità reddituale prevedendo l'erogazione di un rimborso spese sostenute, a carattere indennitario e non retributivo per un massimo annuo di € 600,00 per ciascuna tutela assegnata; **Affinchè si possa procedere al rimborso è indispensabile, tuttavia, procedere alla redazione di apposita relazione annuale dell'attività prestata dal volontario (con allegati verbali di incontri, riunioni, visite che certifichino l'effettiva attività dal soggetto).**

Art.13: Informativa per la tutela e la riservatezza dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dai richiedenti sono raccolti presso l'Ente e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura de quo.

Il Dirigente

Dott.ssa Gelsomina Romano